



COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIEN TI

P. IVA 00275040434

PROVINCIA DI MACERATA

C.F. 81000480434

c.so G. Leopardi n. 77

tel. 0737 53121 – fax 0737 53430

www.comune.serravalledichienti.mc.it

info@comune.serravalledichienti.mc.it

PEC: comune.serravalledichienti.mc@legalmail.it

REGOLAMENTO PER INTERVENTI EDILIZI MINORI (MANUFATTI PERTINENZIALI ED ESIGENZE TEMPORANEE)

Approvato con D.C. n. 39 del 30/11/2022

PREMESSA

Le presenti disposizioni, pur se non pienamente esaustive, cercano di fornire uno strumento normativo accessibile per la disciplina degli interventi edilizi minori, quali le opere di abbellimento, le pertinenze ed i manufatti per esigenze temporanee, nell'intento di fare chiarezza e avere uno strumento che consenta di distinguere i manufatti che vanno considerati a tutti gli effetti "costruzioni" e necessitano di procedimenti adeguati e quelli che invece non devono essere considerati tali e per i quali viene specificato, ove necessario, il procedimento autorizzativo da espletare.

Le presenti disposizioni individuano e disciplinano una serie di interventi edilizi minori, per tali modesti manufatti tutti riconducibili ai concetti di arredo di o "pertinenza", quali ad esempio piccole strutture attrezzate per la cura dei giardini e degli orti, per la custodia dei cani e per la fruizione degli spazi aperti delle abitazioni.

Tali manufatti debbono essere esclusi dal concetto di "nuova costruzione", di cui all'art. 3, p.to e.6) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia - TUE), e, non essendo considerati "costruzione", possono pertanto essere realizzati con le modalità ed i procedimenti successivamente riportate ai fini della semplificazione amministrativa.

I manufatti appresso elencati possono essere realizzati sia come pertinenza di abitazioni che come pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno coltivati ad orto, ma non devono essere finalizzati allo svolgimento di specifica attività economica.

Con i presupposti di cui sopra, con le limitazioni e prescrizioni di seguito precisate ed a condizione che comunque non vi sia trasformazione in via permanente del suolo inedificato, gli interventi pertinenziali non sono assoggettati al rispetto dei parametri imposti per le costruzioni dal Piano di Fabbricazione e dal Regolamento Edilizio.

Art. 1 - Definizione di pertinenza

La pertinenza consiste in un volume privo di autonomo accesso dalla via pubblica e non suscettibile di produrre un proprio reddito senza subire modificazioni fisiche.

Debbono pertanto ritenersi pertinenze quelle opere accessorie all'edificio principale che non siano significative in termini di superficie e di volume e che per la loro strutturale connessione con l'opera principale siano prive di un autonomo valore venale.

La pertinenza costituisce parte accessoria di un edificio in quanto si configura come elemento fisico, strutturale e funzionale integrativo dell'organismo originario e non separabile da questo.

La pertinenza, nei limiti massimi previsti negli articoli successivi, non deve comunque avere un volume (superficie della proiezione orizzontale della copertura x altezza alla gronda) superiore al 20% del volume dell'edificio principale (art. 13 let. D) del REC).

Le pertinenze, nel loro complesso, comunque denominate, debbono rappresentare un volume, misurato ai sensi del comma precedente, inferiore al 20% dell'edificio principale.

Le pertinenze di cui al presente Regolamento, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche di tipo generale:

- devono essere poste a servizio di una preesistente costruzione principale, salvo quelle insistenti in zona agricola che possono essere realizzate anche su un terreno libero da costruzioni purché eseguite con le modalità e nei limiti appresso indicati;

- la costruzione alla quale sono asservite deve essere già completa in sé e la relativa pertinenza non deve risultare ad essa indispensabile, ma soltanto utile, altrimenti l'opera, come parte essenziale dell'edificio principale, ne seguirebbe la disciplina;
- il manufatto deve essere autonomo e dotato di propria individualità, ma non dovrà poter avere autonomo utilizzo neanche a seguito di specifiche modificazioni fisiche;
- dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa principale e poste al servizio esclusivo di questa;
- deve cioè essere oggettivamente, logicamente ed economicamente non utilizzabile se non per il servizio della costruzione principale;
- le dimensioni devono essere molto contenute, sia in assoluto che in relazione a quelle dell'edificio principale, e comunque proporzionate rispetto a quelle della costruzione principale, possono avere un volume non superiore al 20% di quello dell'edificio principale;
- l'ubicazione deve essere tale da rendere evidente la funzione di servizio esclusivo;
- non devono avere un autonomo valore di mercato e quindi non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale;
- non devono avere autonomo accesso dalla via pubblica;
- non deve determinare carico urbanistico;
- ferme restando le caratteristiche generali sopra indicate e quelle e di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per demolizione;
- non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
- non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di 10,00 ml. da finestre di altra proprietà od a distanza di meno di ml. 1,50 dal confine se il proprietario dell'unità immobiliare confinante non ne autorizza espressamente la realizzazione.

Art. 2 - Procedura per opere pertinenziali

La realizzazione di opere pertinenziali, in genere, non è soggetta al rilascio del Permesso di Costruire, ma alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), come precisato nei successivi articoli del presente regolamento.

La documentazione da allegare alla Comunicazione o Segnalazione sarà quella stabilita dalla normativa vigente alla data di presentazione della comunicazione o segnalazione stessa.

I soggetti abilitati a presentare la richiesta sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento edilizio.

Le opere pertinenziali ricadenti su lotti condominiali dovranno essere uniformi per tipologia e caratteristiche costruttive e non determinare nel loro complesso un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Sono sempre fatti salvi i diritti di terzi.

I manufatti con diversa destinazione d'uso o materiali diversi da quelli indicati nel presente regolamento o con caratteristiche dimensionali superiori, rientrano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera e.6) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 e s.m.i., pertanto soggette al regime del Permesso di Costruire.

Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'interno delle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale e delle zone "A" - Zone ed Edifici di Interesse Storico-Architettonico e Ambientale, comunque denominate, di cui alle N.T.A. del vigente Piano di Fabbricazione.

Art. 3 - Piccole serre di legno, ferro e vetro/pvc in struttura leggera ed opere assimilabili

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e pertanto soggetti al regime della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), i piccoli manufatti (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) al servizio delle aree verdi e/o cortilive quali piccole serre di ferro e vetro o pvc trasparente, in struttura leggera ed opere assimilabili (tutte di superficie massima di mq. 12, ed altezza interna media inferiore a m. 2.20).

L'installazione di tali manufatti è consentita una tantum (in deroga a distanze ed indici planivolumetrici di Piano di Fabbricazione) per unità immobiliare, possibilmente nel retro degli immobili e nel rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienico- sanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali.

Le suddette strutture non possono avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 4- Gazebo

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), i gazebo a servizio della residenza, limitatamente ad uno per unità immobiliare e giardino (le due condizioni devono coesistere); oltre al rispetto delle norme del Codice Civile, di quelle igienicosanitarie vigenti, del Codice della Strada, di vincoli specifici e delle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Tali manufatti, in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m.3.00;
- superficie coperta max = mq. 16,00 e comunque nel limite del 25% dell'area scoperta;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00), che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata, ad eccezione di piante rampicanti e fili di sostegno; può essere invece coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore;
- la struttura dovrà avere pianta regolare (quadrata, circolare, esagonale, ecc.) e comunque strettamente correlata alla forma dell'edificio principale;
- l'opera non dovrà essere ancorata al suolo con strutture fisse ma dovrà essere facilmente rimovibile;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 5 - Pergolati

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), i pergolati (su terrazzi, corti e giardini esclusivi o condominiali), a servizio della residenza, di abbellimento degli edifici principali, la cui superficie sia inferiore al 25% della superficie coperta dell'abitazione di pertinenza (in legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione). Dovranno comunque attenersi, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico-sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, anche alle seguenti prescrizioni:

- h. max esterna= m.3.00;

- superficie coperta massima: inferiore al 25% della S.U.L. dell'abitazione di pertinenza con un massimo di mq. 20,00;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa, a sostegno di piante rampicanti. Trattasi quindi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali piante rampicanti, teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata color rosso coppo o rame;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 6 - Casette ricovero da giardino

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, le casette ricovero attrezzi da giardino (annesso all'abitazione) in struttura leggera (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione) di volume superiore a mc. 3,00 ed inferiore a mc. 25,00 ed altezza massima non superiore a m. 2,50 (le installazioni leggere di volume inferiore a mc 3,00 possono essere eseguite senza titolo abilitativo ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali. Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la tamponatura esterna dovrà essere in legno trattato con impregnante di tonalità larice;
- la copertura può essere in coppo/tegola di laterizio, tegola canadese, guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame. E' ammesso il posizionamento di canali di gronda e pluviali;
- la struttura non può avere funzione di ricovero autovetture.

Art. 7 Altre pertinenze

Sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggetti al regime della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, i manufatti di cui ai successivi commi del presente articolo (in legno o metallo, pvc o altro materiale leggero, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

La loro installazione, possibilmente nel retro degli immobili, dovrà rispettare quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti, dal Codice della Strada, da vincoli specifici e dalle normative sovraordinate alle disposizioni comunali:

7.1 Pensiline a sbalzo

E' consentita l'installazione di pensiline per la protezione e l'ombreggiatura degli infissi e dei balconi.

Le pensiline devono essere a sbalzo, senza elementi verticali portanti (pilastrini e simili).

La sporgenza dal filo del muro esterno del fabbricato deve essere quella strettamente necessaria allo svolgimento della funzione protettiva e deve comunque essere raccordata con quella di eventuali altri elementi presenti sulla facciata (aggetti, rientranze, decorazioni e simili).

Nel caso di protezione di balconi, la sporgenza della struttura di riparo non può superare quella del balcone sottostante. In nessun caso potrà essere superata la profondità di ml. 1,50.

7.2 Tettoie per ricovero autovetture

Nel caso in cui l'abitazione risulti sprovvista di autorimessa, oppure l'autorimessa esistente risulti insufficiente rispetto alla dotazione minima (un posto auto per appartamento), è consentita l'installazione di manufatti per il riparo delle auto, per una superficie coperta massima pari a mq. 25 per unità immobiliare, considerando per ogni posto auto uno spazio di ml. 2,50 x 5,00. Dovranno comunque essere rispettate, oltre alle norme del Codice Civile, a quelle igienico- sanitarie vigenti, a quelle del Codice della Strada, a quelle di vincoli specifici ed a quelle sovraordinate alle disposizioni comunali, le seguenti prescrizioni:

- h. max esterna = m.3.00;
- superficie coperta massima = mq. 25,00 per unità immobiliare;
- la struttura (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) deve essere costituita da montanti e travi in legno, metallo o ghisa. Trattasi quindi di intelaiature costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura, che non dovrà avere grondaie e pluviali, non può essere tamponata (salvo che per le murature esterne dell'edificio già esistenti), ma è consentita la messa in opera di pannelli di sostegno per rampicanti. Può essere coperta con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alla qualità dei manufatti, quali teli di colore tenue, stuoie, legno di minuto spessore con soprastante tegola canadese o guaina bituminosa pigmentata rosso coppo o rame.

7.3 Serbatoi g.p.l.

I serbatoi per lo stoccaggio di gas g.p.l. ad uso riscaldamento devono essere realizzati interrati, salvo eventuali motivate inderogabili esigenze tecnico-normative.

7.4 Manufatti per la detenzione di animali da affezione.

E' consentita la realizzazione di costruzioni per la detenzione di animali da affezione.

Tali opere devono essere conformi a quanto previsto dall'art.1 del Regolamento Regionale 13/11/2001, n.2 "Attuazione della L.R. 10/1977 – Norme in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo" e possono prevedere locali di ricovero dalle intemperie (art.1, comma 3, R.R. 2/2001) per una superficie coperta complessiva non superiore a mq 4,00 ed un'altezza non superiore a m. 2,00 ad animale.

Art. 8 Strutture temporanee

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono soggetti al regime Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività i manufatti installati, su suolo pubblico o privato, per strutture temporanee, anche tamponate (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione).

Tali strutture possono essere installate in tutto il territorio comunale e devono essere destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee o stagionali (inferiori a 150 giorni), come quelle di seguito elencate:

- attrezzature, chioschi, tettoie, copertura di impianti sportivi, ombreggiature per parcheggi ed altri manufatti destinati ad uso commerciale, pubblicitario o turistico- ricreativo;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie di deposito e magazzinaggio per particolari esigenze di attività commerciali o produttive esistenti, da installare nelle aree accessorie al fabbricato, o ai fabbricati, sede dell'attività, oppure in aree diverse anche non edificate, purché già urbanizzate e sistemate (piazzali, parcheggi, etc.);
- manufatti occorrenti a sostituire temporaneamente edifici, o parti edificio, cui siano venute meno, per qualsiasi motivo, le condizioni di agibilità;
- manufatti destinati a svolgere funzioni provvisorie per l'esercizio dell'attività agricola e/o agrituristica, quali tettoie, ricoveri, ombreggiature, etc. diversi da quelli già normati dalla LR 13/90;

- serre temporanee/stagionali costituite da teli di materiale plastico sostenute da montanti semplicemente infissi nel terreno.

Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento delle esigenze per le quali vengono installati, la loro localizzazione nell'area di sedime dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga.

La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali (TOSAP, ecc.), a quanto previsto dal Codice Civile, dalle norme igienico-sanitarie vigenti e dal Codice della Strada e non devono essere interessate aree verdi, aiuole, alberature anche singole, aree sia pubbliche che private interessate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico veicolare e pedonale.

I manufatti potranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive:

- elementi semplici prefabbricati da assemblare di materiale leggero (legno, metallo, etc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità;
- elementi monoblocco finiti trasportabili tipo containers attrezzati, cabine, wc e simili; rimorchi attrezzati tipo caravan. Oltre alla documentazione prevista dal R.E.C., per questi manufatti dovrà essere presentata una dichiarazione a firma del richiedente in cui siano esplicitamente indicati:
- il periodo di tempo entro il quale il manufatto resterà installato, specificando se temporaneo o stagionale;
- le motivazioni che giustificano la necessità di installare il manufatto;
- l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo autorizzato;
- l'impegno alla rimozione immediata del manufatto in seguito a semplice comunicazione del Comune in caso di sopravvenute esigenze che ne obblighino la rimozione;
- l'impegno alla manutenzione ed al mantenimento del decoro delle aree interessate;
- l'impegno a che, una volta rimosso il manufatto, i luoghi vengano ripristinati nella situazione antecedente l'installazione dello stesso.

Non è prevista alcun tipo di proroga automatica dei termini di tempo entro i quali il manufatto va rimosso.

Nel caso di manufatto a carattere stagionale, il cui titolare è lo stesso dell'anno precedente e del quale non vengono modificate né le caratteristiche costruttive e dimensionali né la posizione già dichiarate, lo stesso potrà essere nuovamente installato, ove nel frattempo non intervengano nuove normative ostantive, la corrispondente stagione dell'anno successivo, previa comunicazione al Comune che indichi il rispetto di quanto previsto dal precedente titolo abilitativo e le date di installazione e rimozione del manufatto.

Nel caso di manufatti a carattere temporaneo, ove necessiti il mantenimento per un periodo di tempo più lungo, dovrà essere presentata nuova Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) entro i termini di scadenza di quello precedente; in tal caso potrà non essere nuovamente presentata la documentazione già acquisita, ma dovrà comunque essere specificatamente motivata la ragione del prolungamento dei termini e l'accettazione di detta proroga sarà ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione, nel caso di occupazione di suolo pubblico, è rilasciata con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Art. 9 Attività produttive, commerciali e turistico/ricreative

Fermo restando che possono essere installati come accessori delle eventuali residenze presenti in questi edifici tutti i manufatti indicati negli articoli precedenti, per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e turistico-ricreative e similari è consentita l'installazione dei manufatti di seguito elencati,

che sono da considerarsi pertinenze di cui agli artt. 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R.E.C. e degli artt. 3 e 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e soggette al regime della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), a Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA):

9.1 Tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra

E' consentita l'installazione di tettoie, pergolati, gazebi, tende con struttura fissa a terra (legno o metallo, rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), a protezione di terrazzi o aree scoperte, come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio di attività produttive, commerciali e turistico-ricreative esistenti.

Le strutture portanti (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) possono essere realizzate in legno o in metallo.

Le tettoie ed i gazebi possono essere coperti con teli, stuoie, pannelli trasparenti in vetro, policarbonato o simili o legno, purché coordinate con quelle già presenti nelle coperture esistenti dell'edificio; non è consentita la copertura con la sola guaina impermeabilizzante.

I manufatti non possono essere tamponati in maniera fissa sui lati, salvo che per le murature esterne dell'edificio già presenti.

E' consentita la messa in opera di pannelli laterali decorativi o di sostegno per rampicanti, purché coordinati, per materiale e tipologia, con la struttura del nuovo manufatto.

E' consentita, inoltre, per dimostrate esigenze produttive, la protezione laterale mediante l'installazione di infissi scorrevoli, estesi per tutta l'altezza dal pavimento alla copertura e completamente apribili a pacchetto (tipo Sun-room e simili) o scorrevoli, a condizione che una volta cessata l'attività gli stessi vadano rimossi.

La superficie coperta deve essere quella strettamente necessaria per assolvere la funzione di supporto all'attività svolta; il richiedente dovrà indicare espressamente nella pratica le motivazioni di tale necessità ed allegare documentazione ed elaborati da cui risulti la precisa quantificazione in termini di superficie.

9.2 Strutture ombreggianti per parcheggi

E' ammessa l'installazione di strutture ombreggianti per i parcheggi, siano essi destinati ai mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti che a quelli dei clienti.

I manufatti dovranno avere struttura portante (sezione massima delle strutture non superiore a cmq 150,00) in legno o in metallo (rimovibili previo smontaggio e non per demolizione), anche come tensostruttura, la copertura potrà essere realizzata con teli in tessuto plastificato, con teli di materiale plastico, con cannucciaia o similari.

I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta e non le corsie di transito, e non potranno essere tamponati.

Nel rispetto delle suddette condizioni, l'ombreggiatura potrà essere estesa a tutta l'area destinata a parcheggio.

9.3 Stoccaggio serbatoi g.p.l

E' ammessa l'installazione di piccoli depositi fuori terra per lo stoccaggio di serbatoi di gas g.p.l., come pertinenza di edifici o unità immobiliari destinati all'esercizio della relativa attività commerciale, aventi un volume massimo di mc 8,00 ciascuno (deposito serbatoi vuoti + deposito serbatoi pieni) ed un'altezza massima di ml 2,50, realizzati con elementi semplici prefabbricati che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità o elementi monoblocco finiti, semplicemente appoggiati al suolo. La loro installazione dovrà rispettare quanto prescritto dalle norme specifiche in materia, dal Codice Civile, da quelle igienico-sanitarie vigenti, da quelle del Codice della Strada, da quelle di vincoli specifici e da quelle sovraordinate alle disposizioni comunali.

Art. 10 - Strutture temporanee ad uso cantiere

L'installazione di baracche di cantiere (inclusi dormitori, mense ed altre strutture precarie a servizio del cantiere) è subordinata al solo possesso di atto abilitativo all'esecuzione dei lavori (Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA) relativa al cantiere da porre in essere ed è consentita

per il periodo di validità di tali titoli abilitativi o per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei relativi lavori.

Art. 11 Norme finali

Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, al fine del mantenimento delle condizioni di decoro. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei manufatti resta a carico del proprietario e del titolare della CIL o CILA o SCIA. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente comunicata o segnalata, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Samanta Maggi

